


POLITICA DI GRUPPO IN MATERIA DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI INVESTIMENTO



Tipo Documento	Politica di Gruppo
Codifica	GBCI-POL-M9-07-R02
Approvato da	Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca



Direttiva di riferimento:

ICR-OUT-000184-2022-DIR-I&C



Indice

Indice.....	2
1. Modalità di gestione del documento.....	4
1.1. Cronologia delle revisioni.....	5
1.2. Emanazione e norme abrogate in Iccrea Banca	5
1.3. Ambito di applicabilità	6
2. Oggetto.....	7
3. Approvazione ed aggiornamento	7
4. Principali definizioni	7
5. Principali riferimenti normativi	10
5.1. Principali riferimenti normativi esterni.....	10
5.2. Principali riferimenti normativi interni	10
6. Ruoli principali	10
7. Disposizioni in materia di valutazione dei requisiti professionali e formazione e aggiornamento professionale.....	12
7.1. Valutazione dei requisiti professionali.....	12
7.1.1 Mappatura del personale	12
7.1.2 Requisiti del personale necessari per prestare i servizi pertinenti nelle Società in perimetro	14
7.1.2.1 Personale in possesso di qualifiche idonee ed esperienza adeguata	16
7.1.2.2 Personale privo dei requisiti minimi richiesti	17
7.1.3 Supervisione del personale.....	17
7.2. Formazione e aggiornamento professionale.....	18
7.2.1 Formazione professionale.....	18
7.2.2 Aggiornamento professionale	20
7.2.1.1 Test di verifica.....	23
7.2.1.2 Mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale.....	23
8. Modalità di recepimento del documento.....	25
Allegato 1 - Conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti	26
Allegato 2 - Requisiti minimi di conoscenza e competenza professionale del personale dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di prodotti di investimento assicurativi.....	27

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



Allegato 3 - Requisiti di esperienza applicabili al personale incaricato alla prestazione di servizi pertinenti..... 28



1. Modalità di gestione del documento

Società emittente:	ICCREA Banca
Titolo:	Politica di Gruppo in materia di gestione e formazione del personale addetto ai servizi di investimento
Identificazione del documento:	GBCI-POL-M9-07-R02
Tipologia documento:	Politica di Gruppo
Classificazione:	Privato di Gruppo
Owner di riferimento:	Area Chief Business Officer – Divisione Privati e POE
Redattore:	Area Chief Business Officer – UO WM Servizi di Consulenza – MiFID U.O. Formazione
Validatore:	Area Chief Business Officer Area Chief Operating Officer - U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Verificatore:	Area CCO Area CRO Area CAMLO
Approvatore:	Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
Direttiva di riferimento:	

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



1.1. Cronologia delle revisioni

Numero versione	Data approvazione	Principali interventi
1.0	CdA 06/12/2019	Prima versione del documento per il Gruppo Bancario Cooperativo
2.0	CdA 10/02/2022	La nuova versione si rende necessaria per recepire le disposizioni relative: - alla Delibera CONSOB n. 21755 del 10 marzo 2021; - all'operatività fuori sede.

1.2. Emanazione e norme abrogate in Iccrea Banca

Emanato con:	OD 34/2022
Norme abrogate:	Politica di Gruppo in materia di gestione e formazione del personale addetto ai servizi di investimento (emanata con OD 06/2020)

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



1.3. Ambito di applicabilità

La presente Politica si applica alle Società di seguito elencate (alla data di approvazione del presente documento):

Perimetro Gruppo	Tipo intermed.	Denominazione sociale	Applic.	Perimetro Gruppo	Tipo intermed.	Denominazione sociale	Applic.
Banca Capogruppo	Banca	Iccrea Banca SpA	✓	Perimetro Indiretto	Società strumentale	Coopersystem Sc	
Banche Affiliate		Tutte le Banche Affiliate	✓			Sigest Srl	
Perimetro Diretto		Iccrea Bancalmpresa SpA	✓			BED Brianza Elaborazione Dati Scrl	
		Banca Sviluppo SpA	✓			In.Cra. Soc. Cons.	
		Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA	✓			Immobiliare Banca d'Alba Srl	
	Finanziaria	BCC CreditoConsumo SpA					
		BCC Factoring SpA					
		BCC Pay SpA					
		BCC Lease SpA					
		BCC Risparmio & Previdenza SGR	✓				
	Società strumentale	BCC Beni Immobili Srl					
		BCC Gestione Crediti SpA					
BCC Solutions SpA							
BCC Sistemi Informatici SpA							
BCC Servizi Assicurativi Srl							
Sinergia S.p.A.							
Sirius Project Srl							
		BIT SPA Servizi per l'investimento sul territorio					

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



2. Oggetto

La Direttiva (UE) 2014/65 del 15 marzo 2014 (di seguito MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari, recepita a livello nazionale dal Decreto Legislativo n. 129 del 03 agosto 2017, ha come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.

Gli adempimenti previsti dalla MiFID II e dalla relativa normativa attuativa, ispirati al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione per gli investitori, si occupano dei potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un'adeguata profilatura del risparmiatore.

La normativa disciplina, altresì, i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari che prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento e servizi accessori nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e accessori.

Lo scopo del presente documento è, pertanto, quello di riportare i principi e le linee guida per il processo di gestione, formazione e aggiornamento professionale del personale coinvolto nella prestazione dei servizi pertinenti in coerenza con la normativa.

Come precisato nel successivo paragrafo 4 (Principali Definizioni) nella presente Politica per servizi pertinenti si intendono: a) la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o la fornitura ai clienti, nell'ambito della prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori, di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori; b) la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi effettuata dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.

Con riferimento alla mera fornitura di informazioni alla clientela, si ritiene che questa ricorra anche ogniqualvolta si presta un servizio di investimento diverso dalla consulenza (c.d. servizi esecutivi).

3. Approvazione ed aggiornamento

La Politica è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, ed è adottata dalle singole Società previa approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione.

Ogni modifica alla stessa segue il medesimo iter approvativo.

4. Principali definizioni

- **Capogruppo:** Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo.
- **Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento:** le società controllate dalla Capogruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 23 del TUB, sulle quali la Capogruppo esercita le proprie attività di direzione, coordinamento e controllo (i.e. Società del Perimetro Diretto, Banche Affiliate e Società del Perimetro Indiretto).

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



- **Banche Affiliate:** le BCC/CRA aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e, pertanto, soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato.
- **Società in perimetro o Società:** la Capogruppo, le Società del Perimetro Diretto, Società del Perimetro Indiretto e le Banche Affiliate che prestano servizi di investimento e accessori o distribuiscono prodotti assicurativi.
- **Società del Perimetro Diretto:** le società controllate dalla Capogruppo, anche indirettamente, in virtù di un rapporto partecipativo, ai sensi dei punti 1 e 2 dell'art. 2359 del codice civile.
- **Società del Perimetro Indiretto:** le società controllate dalla Capogruppo per il tramite di una o più Banche Affiliate, anche in virtù di un rapporto partecipativo, sulle quali la stessa intende esercitare, anche indirettamente, le proprie attività di direzione, coordinamento e controllo.
- **Cliente:** Il soggetto che, ha avuto o avrà, un rapporto contrattuale con le Società in perimetro avente ad oggetto l'erogazione di servizi pertinenti.
- **Membri del Personale:** i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato e che risultano abilitate alla prestazione dei servizi pertinenti, ivi inclusi: a) gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-septies.2, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; b) i consulenti finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede; c) dipendenti iscritti nella sezione A del RUI, dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del RUI, che svolgono l'attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi all'interno dei locali.
- **Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:** si intende la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del TUF che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.
- **Corso di formazione e aggiornamento professionale:** unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomenti didattici omogenei.
- **E-learning:** corso di formazione realizzato tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet.
- **Formazione in aula "in presenza":** la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo.
- **Formazione professionale:** formazione iniziale necessaria per l'avvio al ruolo del personale dedicato alla prestazione dei servizi pertinenti.
- **Aggiornamento professionale:** formazione periodica finalizzata all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti.

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



- **Formazione in aula virtuale "a distanza":** cd. webinar, a cui è possibile accedere da remoto da dispositivi collegati alla rete. Presuppone l'utilizzo di piattaforme di training dedicate abilitate alla registrazione delle informazioni di fruizione.
- **Offerta fuori sede:** si intende la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.
- **Qualifica idonea:** "una qualifica o altro esame o corso di formazione che soddisfi i criteri stabiliti dagli Orientamenti" (definizione Orientamenti ESMA/2015/1886).
- **Esperienza adeguata:** "la capacità di prestare i servizi pertinenti attraverso la precedente attività lavorativa" (definizione Orientamenti ESMA/2015/1886).
- **Assessment:** attività di valutazione delle conoscenze e delle competenze, per le materie indicate dalla normativa di riferimento.
- **Test di verifica:** attività di asseverazione dei risultati della formazione svolta dal personale.
- **Soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa:** intermediario assicurativo iscritto nella sezione D del RUI (Registro Unico degli intermediari) di cui all'articolo 109 del Codice delle Assicurazioni private. Tra tali intermediari vi rientrano le Banche, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del RUI.
- **Servizi pertinenti**, si intendono:
 - a) la prestazione di consulenza in materia di investimenti o la fornitura ai clienti, nell'ambito della prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori, di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori;
 - b) la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi effettuata dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.
- **Fornitura di informazioni:** indica la trasmissione diretta ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente o su iniziativa dell'impresa, nel contesto della prestazione da parte di un membro del personale al cliente di un servizio o di un'attività elencati nelle sezioni A e B dell'allegato I della Direttiva (UE) 2014/65 (definizione Orientamenti ESMA/2015/1886). Tale definizione, ai fini della presente Politica, si intende estesa anche alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



5. Principali riferimenti normativi

5.1. Principali riferimenti normativi esterni

- Direttiva (UE) 2014/65 (c.d. Direttiva MiFID II) del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 15 marzo 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
- Direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 in materia di distribuzione assicurativa;
- Decreto Legislativo n. 129 del 03 agosto 2017;
- Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- Orientamenti ESMA/2015/1886 del 17 dicembre 2015 “Guidelines for the assessment of knowledge and competence”;
- Regolamento Intermediari Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche;
- Questions & Answers emessi da Consob in data 9 aprile 2021 con riferimento ai requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari.

5.2. Principali riferimenti normativi interni

- Contratto di Coesione (stipulato tra Capogruppo e Banche Affiliate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e della circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti);
- Regolamento del Gruppo Iccrea;
- Politica di Gruppo di Product Management;
- Politica di Gruppo in materia di gestione e formazione del personale coinvolto nella distribuzione dei prodotti assicurativi.

6. Ruoli principali

Nei sottoparagrafi successivi sono definiti ruoli e responsabilità di Organi e Funzioni principalmente coinvolti nella gestione del modello in argomento.

- **Consiglio di Amministrazione della Capogruppo:**
 - a) definisce e approva la presente Politica;
 - b) è destinatario di eventuali flussi informativi sul personale dipendente della Capogruppo (ad esempio relazione annuale sulla mappatura del personale).
- **Consiglio di Amministrazione delle Società in perimetro:**
 - a) recepisce la presente Politica, ne cura e verifica l'attuazione;

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



- b) è destinatario di flussi informativi (ad esempio relazione annuale sulla mappatura del personale).
- **Funzione Risorse Umane di Capogruppo:** nell'ambito della presente Politica supporta la funzione Wealth Management:
 - a) nella definizione dei presidi organizzativi in materia di gestione e formazione del personale abilitato alla prestazione dei servizi pertinenti alla clientela nonché del personale coinvolto nel processo di erogazione di servizi pertinenti ancorché non a diretto contatto con la clientela;
 - b) nell'identificazione degli ambiti per le attività formative del personale coinvolto nella prestazione dei servizi pertinenti alla clientela relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale previsti, nonché del personale coinvolto nel processo di erogazione di servizi pertinenti ancorché non a diretto contatto con la clientela.
 - **Funzione Risorse Umane delle Società in perimetro:**
 - a) effettua annualmente le attività di mappatura dei requisiti di conoscenze ed esperienza;
 - b) predispone e invia al Consiglio di Amministrazione una relazione consuntiva della mappatura del personale coinvolto nella prestazione dei servizi pertinenti alla clientela.
 - **Funzione Wealth Management:**
 - a) definisce i presidi organizzativi in materia di gestione e formazione: i) del personale abilitato alla prestazione dei servizi pertinenti alla clientela sulla base del contenuto della presente Politica; ii) del personale coinvolto nel processo di erogazione di servizi pertinenti ancorché non a diretto contatto con la clientela;
 - b) identifica gli ambiti per le attività formative del personale coinvolto nella prestazione dei servizi pertinenti alla clientela relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale previsti, nonché del personale coinvolto nel processo di erogazione di servizi pertinenti ancorché non a diretto contatto con la clientela;
 - c) è informato dalle Società in perimetro in relazione a significative problematiche/opportunità legate alla prestazione dei servizi pertinenti alla clientela.
 - **BCC Risparmio e Previdenza:** nell'ambito della presente Politica, relativamente agli aspetti di propria competenza contribuisce, con la funzione Wealth Management, nell'identificazione degli ambiti per le attività formative del personale coinvolto nella prestazione dei servizi pertinenti alla clientela relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale previsti.
 - **BCC Servizi Assicurativi:** nell'ambito della presente Politica, relativamente agli aspetti di propria competenza supporta la funzione Wealth Management nell'identificazione degli ambiti per le attività formative del personale coinvolto nella distribuzione di prodotti di

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



investimento assicurativi alla clientela relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale previsti.

7. Disposizioni in materia di valutazione dei requisiti professionali e formazione e aggiornamento professionale

7.1. Valutazione dei requisiti professionali

Il personale a diretto contatto con la clientela¹ nella prestazione dei servizi pertinenti, deve possedere le necessarie conoscenze e competenze ovvero deve operare "sotto supervisione" fino al raggiungimento delle medesime.

Le Società in perimetro assicurano che il personale oggetto della presente Politica possieda i livelli di conoscenze e competenze necessari per adempiere ai propri obblighi, in funzione della portata e del livello dei servizi forniti.

A tale riguardo, le Società in perimetro, anche al fine di pianificare le attività da porre in essere, effettuano e aggiornano nel tempo la mappatura del proprio personale. In particolare, le Società in perimetro rilevano il possesso delle necessarie conoscenze e competenze del personale, verificando l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa in termini di qualifica idonea ed esperienza adeguata.

7.1.1 Mappatura del personale

Le Società in perimetro rilevano tramite apposita mappatura e aggiornano nel tempo le qualifiche ed esperienze dei membri del personale a diretto contatto con la clientela (escludendo quindi coloro che svolgono solo funzioni di back-office²) coinvolto nella prestazione dei servizi pertinenti³ verificando l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa in termini di qualifica idonea ed esperienza adeguata.

Nella Tabella 1, sono riportate le informazioni da censire, alcune strettamente necessarie per l'identificazione dei titoli e dell'esperienza posseduti, altre finalizzate anche a strutturare percorsi di formazione adeguati.

Si evidenzia che la mappatura dovrà distinguere il personale a cui è stato conferito un incarico prima del 31 marzo 2021 rispetto al personale a cui l'incarico è stato conferito a partire da tale data. Ciò in quanto la normativa applicabile in materia di possesso dei requisiti di esperienza

¹ Nella presente Politica si fa esclusivo riferimento alla clientela al dettaglio o professionale così come definite dalla normativa in materia di prestazione di servizi di investimento. Non rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della Politica i servizi prestati a controparti qualificate.

² La Società in perimetro può valutare l'opportunità di includere nell'attività di mappatura anche il personale di back office, al fine di disporre di tutte le necessarie informazioni per eventuali diverse scelte organizzative.

³ A mero titolo esemplificativo, dovrebbero essere inclusi nella mappatura: direttori di filiale, responsabile o vice responsabile di filiale, consulenti abilitati all'Offerta Fuori Sede, gestore clientela, addetto titoli, ecc. in considerazione del diverso modello organizzativo adottato dalle Banche.

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



risulta differente. Sul punto si rinvia a quanto riportato nella tabella Allegata (si veda l'Allegato 3).

Tabella 1 – Dati per la mappatura del personale⁴

Dati da rilevare
Dati anagrafici <ul style="list-style-type: none">▪ Nome▪ Cognome▪ Codice fiscale▪ Data di nascita▪ Ruolo▪ Inquadramento contrattuale
Esperienza nella prestazione dei servizi pertinenti <ul style="list-style-type: none">▪ Numero anni Società in perimetro▪ Numero anni altri intermediari▪ Eventuali procedimenti disciplinari
Titolo di studio e certificazioni <ul style="list-style-type: none">▪ Titolo di studio▪ Indirizzo di Laurea▪ Tipologia Master▪ Tipologia Dottorato▪ Certificazioni europee/internazionali▪ Superamento esame Albo unico ex art. 31 TUF▪ Attuale iscrizione Albo unico ex art. 31 TUF
Dati supervisione (passiva) <ul style="list-style-type: none">▪ Data inizio supervisione▪ Data fine supervisione▪ Nominativo del supervisore
Dati supervisione (attiva) <ul style="list-style-type: none">▪ Data inizio supervisione▪ Data fine supervisione
Interruzione/sospensione dalla prestazione dei servizi pertinenti <ul style="list-style-type: none">▪ Data inizio periodo di interruzione/Sospensione e motivo▪ Data fine periodo di interruzione/Sospensione
Dati iscrizione RUI <ul style="list-style-type: none">▪ Numero iscrizione RUI▪ Sezione (A o E)▪ Regione e provincia di competenza

⁴ Si evidenzia che la mappatura dovrà distinguere il personale a cui è stato conferito un incarico per la prestazione dei Servizi pertinenti prima del 31 marzo 2021 rispetto al personale a cui l'incarico è stato conferito a partire da tale data. Ciò in quanto la normativa applicabile in materia di possesso dei requisiti di esperienza risulta differente.

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



Tali dati sono storicizzati nella base informativa della Società in perimetro ed oggetto di periodica verifica e valutazione, nonché di aggiornamento per mappare eventuali variazioni intervenute.

Nello specifico, le Società in perimetro annualmente:

- effettuano la valutazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida di Iccrea Banca;
- predispongono una relazione consuntiva della mappatura del personale coinvolto;
- inviano per informativa al relativo Consiglio di Amministrazione la relazione annuale.

7.1.2 Requisiti del personale necessari per prestare i servizi pertinenti nelle Società in perimetro

La Capogruppo, per meglio presidiare le attività relative alla formazione ai fini della prestazione dei servizi pertinenti da parte del personale delle Società in perimetro prevede l'applicazione delle qualifiche e dell'esperienza minime previste dalla normativa con riferimento alla consulenza, come di seguito riportato.

Al fine di prestare i servizi pertinenti, i membri del personale delle Società in perimetro a cui viene affidato l'incarico per la prestazione dei servizi pertinenti a partire dal 31 marzo 2021⁵ devono possedere almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:

- a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico della Finanza o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno nove mesi di esperienza professionale;
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno nove mesi di esperienza professionale⁶;
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master post-lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario,

⁵ Sul punto si veda quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali della Delibera Consob n. 21755 del 10/3/2021 (art. 2, comma 1) in cui si specifica che "Per i membri del personale che hanno iniziato ad operare prima dell'entrata in vigore della presente delibera continuano ad applicarsi le previsioni di cui agli articoli 79, commi da 2 a 11 e 80, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari [...]". Per maggiori dettagli sui requisiti di esperienza professionale riferibili al personale incaricato prima del 31 marzo 2021 in ragione delle differenti qualifiche possedute e degli ulteriori requisiti che si continuano ad applicare, si rinvia a quanto indicato all'Allegato 3.

⁶ Relativamente alla certificazione delle conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario riconosciuto per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'UE, a titolo esemplificativo si cita il caso della qualifica di livello EFA o EIP quale attestazione della propria qualifica. Essa è a disposizione del singolo professionista nell'area a lui riservata presso il sito di EFPA Italia.

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno nove mesi di esperienza professionale;

- d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 15 mesi di esperienza professionale;
- e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno due anni di esperienza professionale.

L'esperienza professionale richiesta ai sensi del presente paragrafo deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886, riportate nell'Allegato 1 alla presente Politica. Per quanto concerne, invece, la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, i contenuti degli Orientamenti ESMA sono integrati per i membri del personale che operano all'interno dei locali da quanto previsto dall'Allegato I, punto II, della direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa e riportati nell'Allegato 2 alla presente Politica.

L'esperienza lavorativa richiesta dalla normativa è maturata nel decennio precedente l'inizio di tale attività ed è effettuata sulla base dell'equivalente a tempo pieno. Almeno la metà di tale esperienza lavorativa deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più intermediari.

Il criterio di base da adottare per il calcolo degli anni di esperienza, nell'ambito della singola Società in perimetro, è la data di abilitazione nel sistema informatico. Possono esistere eccezioni rispetto l'applicazione di tale criterio: se non è possibile verificare la data di abilitazione o se il ruolo non prevede la necessità di abilitazione nel sistema (es. un consulente, che non inserisce gli ordini), la società in perimetro dovrà disporre di elementi comprovanti la data da cui decorre l'esperienza (es. regolamento interno, organico, incarico, ordine di servizio, ecc.) ovvero produrre una propria dichiarazione che avvalori la certificazione attestante l'esperienza della singola persona e se il personale proviene da altro intermediario, sarà necessario acquisire, da questo, la certificazione attestante l'esperienza.

Con specifico riferimento ai membri del personale che hanno iniziato a operare prima del 31 marzo 2021, nei casi indicati ai punti a), b), d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea (ad esempio certificazione di livello EFA o EIP); nei casi indicati ai punti d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale può essere anche dimezzato qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886⁷.

⁷ I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi del comma 2 dell'art. 78 del Regolamento Intermediari, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se: a) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1
Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



Avuto riguardo al personale incaricato alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, con riferimento alle attività connesse alla valutazione dei requisiti professionali e di prima iscrizione (e mantenimento della stessa) al RUI, le Società in perimetro dovranno fare riferimento a quanto previsto nella Politica di Gruppo in materia di gestione e formazione del personale coinvolto nella distribuzione dei prodotti assicurativi.

Al termine del processo di mappatura, il personale rientrerà in una delle seguenti fattispecie:

1. è in possesso di qualifiche idonee ed esperienza adeguata previsti dalla normativa e precedentemente illustrati. Si veda il paragrafo “Personale in possesso di qualifiche idonee ed esperienza adeguata” per ulteriori dettagli;
2. non possiede i requisiti minimi richiesti. In questo caso il personale adibito alla prestazione dei servizi pertinenti potrà operare unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale. Il periodo di supervisione ha la durata massima di quattro anni ed è computato ai fini della determinazione dell’esperienza idonea a prestare i servizi pertinenti. Si veda il successivo paragrafo “Personale privo dei requisiti minimi richiesti” per ulteriori dettagli⁸;
3. è in possesso di qualifiche idonee ed esperienza adeguata per poter svolgere il ruolo di Supervisore. È comunque necessario attestare che il personale rientrante in questa fattispecie dimostri conoscenze e competenze sufficienti a ricoprire il ruolo; per ulteriori dettagli si veda il paragrafo “Personale in possesso di qualifiche idonee ed esperienza adeguata”.

Di seguito sono presentate nel dettaglio le modalità di gestione del personale per ciascuna fattispecie.

7.1.2.1 Personale in possesso di qualifiche idonee ed esperienza adeguata

In occasione di nuove assunzioni e di cambiamenti e modifiche del ruolo, laddove sia prevista la prestazione di servizi pertinenti, la Capogruppo stabilisce che le Società in perimetro assicurino che il personale interessato possieda idonee conoscenze e competenze attraverso un assessment che, ai fini del presente documento, rappresenta uno strumento di valutazione delle conoscenze (il possesso dei concetti) e delle competenze (la capacità di applicarli in concreto).

Il risultato dell’assessment, le cui caratteristiche trovano declinazione nell’ambito della pertinente normativa di processo, fornisce alla Società in perimetro un’attestazione utile a corroborare la dichiarazione che i membri del personale addetti alla prestazione di servizi

novembre 2007; b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un’esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l’1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L’esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni. La Società in perimetro verifica e assicura che i membri del personale che si trovano nelle condizioni sopra specificate abbiano un adeguato livello di conoscenza teorico-pratica delle materie individuate al punto 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886.

⁸ Fermo restando quanto previsto dall’art. 78 co. 4 del Regolamento intermediari, per il personale in possesso del solo diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), già citato precedentemente.

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



pertinenti alla clientela posseggono le conoscenze e le competenze necessarie a presidiare efficacemente il ruolo loro assegnato.

In alternativa, le Società in perimetro possono derogare allo svolgimento dell'assessment solo nei casi in cui il neo assunto sia in possesso di documentazione che accerti il profilo professionale e l'esperienza adeguata in relazione ai requisiti vigenti. A tal fine le Società devono acquisire in sede di nuova assunzione, nonché tenere agli atti, documentazione pertinente e comprovante le dovute competenze possedute dal personale interessato⁹.

7.1.2.2 Personale privo dei requisiti minimi richiesti

Nel caso in cui l'attività di mappatura rilevi la presenza di membri del personale che non possiedono l'esperienza richiesta, le Società in perimetro sono tenute ad assicurare che essi possano operare unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale. Si tratta, per esempio, di personale di nuova assunzione, senza esperienza lavorativa, oppure di personale che ha mutato ruolo¹⁰. In questo caso, è necessario che il personale operi sotto Supervisione per il tempo indicato dalla normativa fino al completamento del periodo minimo di esperienza necessario.

Entro la fine del periodo di supervisione sarà necessario superare l'assessment con la finalità di attestare il possesso del requisito di conoscenza e competenza necessario per poter operare in autonomia.

L'operatività legata all'Offerta Fuori Sede è riservata solamente ai Consulenti Finanziari abilitati che non necessitano di supervisione in quanto già in possesso di qualifiche idonee ed esperienza adeguata¹¹. Si precisa che ai fini dello svolgimento di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa (avente ad oggetto sia polizze del ramo vita che polizze del ramo danni e/o sia IBIPs che prodotti diversi dagli IBIPs) al di fuori dei locali dell'intermediario (i.e. la banca) è necessario che l'operatività sia effettuata da un soggetto iscritto alla Sezione E del RUI; in particolare, affinché l'offerta fuori sede possa avere ad oggetto anche prodotti di investimento assicurativi, è necessario che il Consulente Finanziario sia iscritto anche alla sezione E del RUI¹².

7.1.3 Supervisione del personale

Il Regolamento Intermediari prevede che gli intermediari siano tenuti ad assicurare che i membri del personale [addetti di front end adibiti alla prestazione di servizi di investimento] privi dei requisiti di conoscenza ed esperienza, possano operare unicamente sotto la

⁹ Per esempio, nel caso di assunzione di personale già iscritto all'OCF/EFA, proveniente da altri intermediari.

¹⁰ Per esempio trattasi di personale che la Società in perimetro decide di abilitare alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti

¹¹ Le modalità operative con cui si esplica la supervisione non si coniugano con quelle di esercizio dell'offerta fuori sede. Conseguentemente tale operatività potrà essere svolta solamente da Consulenti Finanziari già in possesso di qualifiche idonee ed esperienza adeguata ai sensi della presente Politica.

¹² Con ciò si intende che i membri del personale iscritti alla Sezione E del RUI che distribuiscono IBIPs al di fuori dei locali della Banca devono comunque essere iscritti all'OCF.

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



supervisione di un altro membro del personale. Il personale che non ha un'esperienza adeguata ai fini della prestazione dei servizi pertinenti può fornire tali servizi unicamente sotto supervisione per un periodo massimo di quattro anni.

Il Supervisore deve possedere:

- da almeno tre anni, a far data dalla maturazione dei requisiti minimi di esperienza, le conoscenze e competenze idonee e le abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente;
- non aver subito nello stesso periodo, provvedimenti disciplinari o sanzionatori nello svolgimento dell'attività¹³.

La Società in perimetro assicura che il supervisore si assuma la responsabilità delle informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto supervisionato, inclusa l'approvazione della dichiarazione di adeguatezza.

La Società in perimetro, nell'ambito dei dati relativi alla mappatura del personale, crea e mantiene aggiornato, per ciascun soggetto il periodo di inizio e termine delle attività svolte sotto supervisione, il nominativo del supervisore e la data di raggiungimento della qualifica idonea o dell'esperienza adeguata.

La Società in perimetro assicura la formalizzazione dell'incarico di supervisore previa verifica dei requisiti necessari.

7.2. Formazione e aggiornamento professionale

Le Società in perimetro assicurano il rispetto dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale da parte dei membri del personale addetti alla prestazione dei servizi pertinenti. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano, in coerenza con quanto disciplinato nella pertinente regolamentazione di processo.

A tal fine, la funzione Wealth Management della Capogruppo, con il supporto delle funzioni Risorse Umane, Compliance di Capogruppo e BCC Risparmio & Previdenza e BCC Servizi Assicurativi, per gli aspetti di competenza, nell'ambito della formazione e aggiornamento professionale, identifica gli ambiti e i contenuti formativi in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

Con riferimento al personale coinvolto nel processo di erogazione di servizi pertinenti ancorché non a diretto contatto con la clientela dovranno essere previsti percorsi specifici sulla base delle esigenze formative rilevate dalle pertinenti funzioni delle Società in Perimetro.

7.2.1 Formazione professionale

Le Società in perimetro assicurano una formazione professionale iniziale che consenta al personale neo-assunto o che ha modificato il ruolo (senza possedere il requisito

¹³ Ai fini della disposizione rilevano i provvedimenti disciplinari o sanzionatori eventualmente adottati nei confronti del supervisore nell'esercizio della complessiva attività svolta in ambito finanziario-creditizio e non solo quelli relativi alla violazione di disposizioni concernenti la fornitura di informazioni e la prestazione della consulenza (cfr. Q&A della Consob del 05/10/2018).



dell'esperienza) di acquisire le conoscenze necessarie per operare nell'ambito della prestazione dei servizi pertinenti.

La formazione professionale deve essere:

- a) pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere e, in particolare, ai contratti oggetto di intermediazione;
- b) mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela;

Essa è, pertanto, diversa per finalità e contenuti dalla formazione di aggiornamento annuale.

I corsi di formazione professionale possono essere organizzati direttamente dalle Società in perimetro, nonché per il tramite della Capogruppo o di soggetti formatori terzi.

In particolare, qualora non vi provvedano direttamente, le Società in perimetro possono avvalersi:

- a) delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni;
- b) degli enti appartenenti a una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo o internazionale;
- d) enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui alla precedente lettera c), svolgano l'attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative. Tale casistica non è applicabile per i casi di prima formazione relativa agli iscritti al RUI, per i quali si fa rinvio alla Politica di Gruppo in materia di gestione e formazione del personale coinvolto nella distribuzione dei prodotti assicurativi.

I corsi in aula o con modalità equivalenti (sia di formazione professionale che di aggiornamento) prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.

L'attività formativa in aula (in presenza o a distanza) deve essere documentata – a cura della Società in perimetro – mediante registri di presenza o di partecipazione del personale della Società del Gruppo coinvolta che ne consentano l'identificazione. La documentazione deve anche consentire di risalire ai contenuti trattati durante la formazione ed alle caratteristiche del soggetto erogatore della formazione. I soggetti che effettuano corsi di formazione a distanza dovranno assicurare all'Intermediario adeguata reportistica da cui si rilevi lo svolgimento dell'attività formativa (ad es. Identificazione partecipanti, presenze, durata, etc..).

I corsi di formazione professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato. Il test

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



di verifica finale è effettuato secondo modalità disciplinate nella pertinente regolamentazione di processo. In caso di programmi di formazione professionale tramite soggetti formatori terzi, le Società in perimetro verificano le caratteristiche con quanto previsto nella presente Politica e acquisiscono da detti soggetti terzi la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test, in particolare:

- il programma del corso;
- i nominativi dei docenti;
- il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;
- il questionario somministrato.

Qualora la formazione professionale venisse erogata dalla Capogruppo, sarà responsabilità della funzione Risorse Umane della stessa Capogruppo mettere a disposizione delle Società in perimetro, anche in formato digitale, la suddetta documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test.

In caso di esito positivo del suddetto test di verifica, viene rilasciato al singolo partecipante un attestato individuale da cui risultino: i soggetti che hanno impartito o organizzato il corso il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso.

Le Società in perimetro conservano per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere e all'effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dalla normativa, dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886 nonché dalla presente Politica.

Per i membri del personale che si intendono iscrivere al RUI, si rinvia a quanto previsto in materia di obblighi di formazione professionale nella Politica di Gruppo in materia di gestione e formazione del personale coinvolto nella distribuzione dei prodotti assicurativi¹⁴. Va da sé che per tali soggetti destinati alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi occorrerà, in sede di definizione dei moduli formativi, valorizzare le sinergie/sovrapposizioni che si possono realizzare tra i diversi ambiti formativi.

7.2.2 Aggiornamento professionale

Le Società in perimetro assicurano l'aggiornamento professionale finalizzato all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell'attività svolta e dei prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attività. Tale aggiornamento discende da una revisione, con frequenza almeno annuale, delle esigenze di aggiornamento del personale, effettuata tenuto conto dell'evoluzione normativa,

¹⁴ Nel caso di membri del personale iscritti al RUI (indipendentemente dalla circostanza che prestino i servizi pertinenti in sede o fuori sede), prevale l'interpretazione sistematica della normativa di riferimento che valorizza l'attribuzione a IVASS della potestà regolamentare circa i requisiti soggettivi per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione al RUI.

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



organizzativa della Società in perimetro, dei prodotti e servizi offerti alla clientela. Il processo di revisione individua quindi specifici temi formativi di aggiornamento:

1. perché rilevanti secondo le linee guida ESMA e/o
2. perché emergenti dai gap formativi riscontrati a livello globale a seguito degli assessment, dei test di verifica e/o
3. perché strategici per il funzionamento del Gruppo.

In funzione di tale revisione, vengono individuate le aree formative di interesse e definiti i contenuti della formazione. La Società in perimetro garantisce, quindi, che i membri del personale aggiornino le proprie conoscenze e competenze in modo coerente, attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale basato sulle aree formative di interesse che preveda – almeno ogni dodici mesi – la partecipazione a corsi per un ammontare di ore determinato di volta in volta dalla Capogruppo e comunicato alle Società in perimetro.

Con riferimento alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in ogni caso, le Società in Perimetro garantiscono che i membri del personale che operano all'interno dei locali mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. Si precisa che l'attività di aggiornamento deve essere condotta nelle aree tematiche di cui al punto II dell'Allegato I della IDD e in quelle previste dagli Orientamenti ESMA.

Si rammenta che le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte dai consulenti finanziari o svolte ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel RUI del CAP o negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui al TUB, se svolte nelle materie individuate negli Orientamenti ESMA, possono essere fatte valere ai fini del computo delle 30 ore dell'aggiornamento annuale.

Le attività di formazione per l'aggiornamento devono essere fruite entro l'anno solare di riferimento e nel rispetto del citato requisito temporale di dodici mesi.

Al raggiungimento del sopra menzionato monte ore concorrono attività di formazione a seguito di modifiche del ruolo del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti; modifiche ai modelli di servizio; modifiche al paniere di prodotti e servizi offerti; inserimento di nuovi prodotti/servizi complessi. La Società in perimetro sottopone tutti i membri del personale addetti alla prestazione dei servizi pertinenti, inclusi i dipendenti supervisor e sotto supervisione, ad una specifica formazione in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti ivi compresi i prodotti di investimento assicurativo. Tale attività di formazione su nuovi prodotti è cumulabile con i corsi di mantenimento annuale. In tal caso, sarà erogato il test di verifica sulla specifica formazione sui nuovi prodotti di investimento. L'offerta di nuovi prodotti può essere effettuata solo dopo aver erogato tale specifica formazione.

I corsi di aggiornamento utili alla composizione del monte ore annuale, si concludono con lo svolgimento di un test di verifica (vedi capitolo dedicato). L'esito positivo del test di verifica consente di accumulare le ore formative corrispondenti. Nel caso di mancato superamento del

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



test, la Società in perimetro promuove attività di recupero delle carenze formative rilevate, fatta salva la necessità di subordinare al superamento del test il corretto adempimento degli annuali obblighi di formazione. Ulteriori dettagli sulle caratteristiche dei test di verifica e sulla loro fruizione possono essere reperiti nel capitolo dedicato e nella pertinente regolamentazione di processo.

Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi, qualora ricorra una delle seguenti cause:

- a) gravidanza, dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;
- c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate dalle lettere a) e b).

Nella pertinente normativa di processo sono declinati gli adempimenti necessari per la corretta ripresa dell'attività da parte del personale coinvolto.

La Società in perimetro ha la responsabilità di garantire che il personale incaricato dello svolgimento dei servizi pertinenti alla clientela sia aggiornato. Per tali ragioni la Società in perimetro predispone gli opportuni strumenti di verifica dell'andamento dell'aggiornamento del proprio personale in modo tale da poter agire in tempi congrui e nel rispetto della tempistica indicata per la formazione e/o per le eventuali azioni di recupero.

Si precisa che anche il personale coinvolto nel processo di erogazione di servizi pertinenti ancorché non a diretto contatto con la clientela sarà adeguatamente aggiornato sulle tematiche necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni (es. personale della Funzione Finanza e Wealth Management della Capogruppo).

Le Società in perimetro conservano per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere, ai sensi del presente paragrafo e all'effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze acquisite dal personale.

Le Società in perimetro sono tenute a rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione e di sviluppo professionale svolta.

Per i membri del personale iscritti al RUI, si fa rinvio a quanto previsto in materia di obblighi di aggiornamento professionale nella Politica di Gruppo in materia di gestione e formazione del personale coinvolto nella distribuzione di prodotti assicurativi, tenendo conto che in sede di definizione dei moduli formativi, occorrerà valorizzare le sinergie/sovrapposizioni che si possono realizzare tra gli ambiti di aggiornamento inerenti le tematiche relative la distribuzione assicurativa e gli ambiti di aggiornamento inerenti la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (cfr. punto II dell'Allegato I della IDD e Orientamenti ESMA).

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



7.2.1.1 Test di verifica

I corsi di formazione e aggiornamento si concludono con lo svolgimento di un test di verifica secondo le modalità indicate nella pertinente normativa di processo. L'esito positivo del test di verifica consente di accumulare le ore formative corrispondenti. Nel caso di mancato superamento del test, la società in perimetro promuove attività di recupero delle carenze formative rilevate, fatta salva la necessità di subordinare al superamento del test il corretto adempimento degli annuali obblighi di formazione.

I test di verifica sono parte essenziale per perfezionare il processo di aggiornamento formativo. Le Società in perimetro devono verificare che il personale abbia effettuato i corsi entro il 31 dicembre di ogni anno. L'aggiornamento professionale si intende completato al superamento del test di verifica finale.

7.2.1.2 Mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale

Qualora i membri del personale abilitati alla prestazione dei servizi pertinenti non abbiano completato il percorso di aggiornamento professionale entro l'anno solare, la Società in perimetro deve adottare nei confronti dei soggetti inadempienti quanto riportato nel seguito.

La Società in perimetro deve verificare, in primo luogo, se il membro del personale abbia effettuato dei corsi con Soggetti terzi utili all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dalla normativa esterna ed interna, tenuto conto degli ambiti e dei contenuti formativi identificati dalla Capogruppo in coerenza con quanto previsto al precedente par. 7.2.

Se tale verifica ha esito positivo, la Società in perimetro dovrà acquisire da detti Soggetti terzi, nonché conservare, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test, in particolare: il programma del corso, i nominativi dei docenti, il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test ed il questionario somministrato (cfr. il precedente par. 7.2.1).

Se la verifica ha esito negativo, e dunque viene confermato il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale, la Società in perimetro dovrà:

1. nei confronti dei membri del personale inadempienti non iscritti al RUI, inibire l'attività di prestazione dei servizi pertinenti fino al completamento dell'aggiornamento professionale;
2. nei confronti di membri del personale inadempienti iscritti alla sezione E del RUI:
 - a. inibire l'attività di distribuzione degli IBIPs;
 - b. comunicare all'IVASS "la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione", entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e per mezzo di posta elettronica certificata (art. 43, comma 1, Reg. IVASS n. 40/2018). Al riguardo, si fa presente che il mancato aggiornamento professionale non rientra tra le cause che consentono all'IVASS di procedere con la cancellazione d'ufficio dal Registro, come invece è espressamente previsto per la perdita dei requisiti di onorabilità (cfr. art. 30, comma 1, lett. d) del Reg. IVASS n. 40/2018);

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



- c. comunicare all'IVASS di aver interrotto il rapporto con il collaboratore entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'interruzione, mediante la compilazione del modello elettronico PDF disponibile sul sito dell'IVASS ed inviato via PEC all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it (art. 43, comma 7, del Reg. IVASS n. 40/2018);
- d. una volta inviata la comunicazione di interruzione del rapporto, l'IVASS procederà alla cancellazione dal RUI d'ufficio salvo che il soggetto svolga l'attività per conto di altri intermediari (cfr. art. 30, comma 2 del Reg. IVASS n. 40/2018).

Per la reinscrizione del proprio dipendente/collaboratore nella sezione E del RUI, l'Intermediario che se ne avvale dovrà seguire le modalità descritte nell'art. 31 Reg. IVASS n. 40/2018 che, per quanto attiene la formazione, prevede lo svolgimento di 30 ore di aggiornamento professionale se non sono trascorsi 5 anni dalla data di cancellazione. Le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione non sono più valide¹⁵. Nel caso in cui la domanda di reinscrizione sia invece presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, il dipendente/collaboratore dovrà effettuare la formazione professionale di cui all'art. 86 del Regolamento.

Si precisa altresì che l'IVASS, rilevata la violazione dell'obbligo di aggiornamento di un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, valuterà a tali fini le responsabilità dell'intermediario di riferimento. Tali considerazioni valgono anche nel caso di inadempimento dell'obbligo relativo ad un collaboratore operante all'interno dei locali. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale rileva esclusivamente sul piano sanzionatorio nei confronti dell'intermediario inadempiente, in base al combinato disposto dell'articolo 54 comma 3, del Regolamento 40 con l'articolo 119 -bis del CAP.

¹⁵ Salvi i casi in cui la cancellazione e la successiva reinscrizione avvenga a seguito di "Turn over per avvicendamento di incarichi", FAQ IVASS n. 5 del 19 luglio 2019.



8. Modalità di recepimento del documento

Società emittente:	ICCREA Banca
Titolo:	Politica di Gruppo in materia di gestione e formazione del personale addetto ai servizi di investimento
Identificazione del documento:	GBCI-POL-M9-07-R02
Tipologia documento:	Politica di Gruppo
Società del Gruppo	Banca di Credito Cooperativo di Fano s.c.
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione (seduta del 2/5/2022)
Emanato con:	ordine di servizio n.35/2022
Norme abrogate o sostituite:	Politica di Gruppo in materia di gestione e formazione del personale addetto ai servizi di investimento (emanata con os 52/2020)

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



Allegato 1 - Conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti

Di seguito si riportano i requisiti di conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti previsti dall'ESMA (cfr. punto n. 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886).

Le imprese dovrebbero assicurare che il personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti abbia le conoscenze e competenze necessarie per:

- a. comprendere le caratteristiche, i rischi e gli elementi fondamentali dei prodotti di investimento offerti o raccomandati, incluse eventuali implicazioni fiscali sostenute dal cliente nel contesto delle operazioni, prestando particolare attenzione nella fornitura di consulenza relativa a prodotti caratterizzati da elevati livelli di complessità;
- b. comprendere l'ammontare complessivo delle spese e degli oneri sostenuti dal cliente nel contesto del tipo di prodotto di investimento offerto o raccomandato, nonché gli oneri associati alla prestazione della consulenza e di eventuali altri servizi collegati;
- c. adempiere agli obblighi imposti alle imprese in relazione ai requisiti di adeguatezza, ivi compresi gli obblighi previsti negli orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della direttiva MiFID1;
- d. comprendere le ragioni per cui il tipo di prodotto di investimento fornito dall'impresa potrebbe non essere indicato per il cliente, dopo aver valutato le informazioni pertinenti fornite dal cliente stesso e i potenziali cambiamenti intervenuti successivamente alla raccolta di tali informazioni;
- e. comprendere il funzionamento dei mercati finanziari e la loro influenza sul valore e sul prezzo dei prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti;
- f. comprendere l'impatto dei dati economici e di eventi nazionali, regionali o globali sui mercati e sul valore dei prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti;
- g. capire la differenza tra rendimenti passati e scenari di rendimento futuri nonché i limiti dell'analisi previsionale;
- h. comprendere le questioni collegate agli abusi di mercato e all'antiriciclaggio;
- i. valutare i dati relativi al tipo di prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti, quali i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), i prospetti informativi, i bilanci o i dati finanziari;
- j. conoscere le specifiche strutture di mercato per il tipo di prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti e, se del caso, le rispettive sedi di negoziazione o eventuali mercati secondari;
- k. acquisire una conoscenza basilare dei principi di valutazione applicabili al tipo di prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti;
- l. comprendere i principi fondamentali della gestione di portafoglio, incluse le implicazioni della diversificazione tra singole alternative di investimento.

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



Allegato 2 - Requisiti minimi di conoscenza e competenza professionale del personale dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di prodotti di investimento assicurativi

Di seguito si riportano i requisiti minimi di conoscenza e competenza del personale dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di prodotti di investimento assicurativi (cfr. Allegato I, punto II, della Direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 in materia di distribuzione assicurativa).

- a) conoscenza minima necessaria dei prodotti di investimento assicurativi, compresi i premi netti e le condizioni contrattuali come pure, se del caso, i benefici garantiti e non garantiti;
- b) conoscenza minima necessaria dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati;
- c) conoscenza minima necessaria dei rischi finanziari sostenuti dagli assicurati;
- d) conoscenza minima necessaria delle polizze che coprono i rischi vita e di altri prodotti di risparmio;
- e) conoscenza minima necessaria dell'organizzazione e dei benefici garantiti dal sistema pensionistico;
- f) conoscenza minima necessaria delle norme applicabili che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi, quali le norme in materia di protezione dei consumatori e le norme tributarie pertinenti;
- g) conoscenza minima necessaria del mercato delle assicurazioni e del mercato dei prodotti di risparmio;
- h) conoscenza minima necessaria della gestione dei reclami;
- i) conoscenza minima necessaria della valutazione delle esigenze dei clienti;
- j) gestione dei conflitti di interesse;
- k) conoscenza minima necessaria degli standard di etica professionale; e
- l) competenza minima necessaria in materia finanziaria.

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



Allegato 3 - Requisiti di esperienza applicabili al personale incaricato alla prestazione di servizi pertinenti

Titolo di Studio/certificazioni	Esperienza professionale - regola prima del 31 marzo	Esperienza professionale (*) - regola dal 31 marzo
Iscrizione anche di diritto all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF)	12 mesi	9 mesi
Diploma di Laurea anche triennale in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche	12 mesi	9 mesi
Diploma di Laurea anche triennale diversa dalle precedenti ma integrata da un master post-laurea in materie economiche, bancarie, assicurative o finanziarie	12 mesi	9 mesi
Diploma di laurea in materie diverse da quelle economiche, giuridiche, bancarie	24 mesi	15 mesi
Diploma di istruzione secondaria	48 mesi	24 mesi
<p><i>Nuovi requisiti applicabili ai membri del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti che iniziano a operare successivamente all'entrata in vigore della delibera (31 marzo 2021)</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ <i>A decorrere dal 31 marzo 2021 viene eliminata la possibilità di dimezzare i periodi minimi di esperienza richiesti anche a fronte del possesso di una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, o del superamento di un corso di formazione della durata di 60 ore.</i>➤ <i>Per i membri del personale che hanno iniziato a operare prima dell'entrata in vigore della delibera CONSOB continuano ad applicarsi le previsioni di cui agli articoli 79, commi da 2 a 11 e 80, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, nella versione precedente all'entrata in vigore della presente delibera. Più precisamente, al fine di prestare la consulenza, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza ed esperienza:</i> <p><i>a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno dodici mesi di esperienza professionale;</i></p> <p><i>b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione,</i></p>		

Il presente documento è di proprietà di ICCREA Banca Spa ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.



dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno dodici mesi di esperienza professionale;

c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master post-lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno dodici mesi di esperienza professionale;

d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno due anni di esperienza professionale;

e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno quattro anni di esperienza professionale.

L'esperienza professionale richiesta ai sensi del paragrafo precedente deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

Nei casi indicati alle lettere a), b), d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale (ed il conseguente periodo di operatività sotto supervisione) può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea; nei casi indicati alle lettere d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale (ed il conseguente periodo di operatività sotto supervisione) può essere anche dimezzato qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

() L'esperienza professionale rileva se maturata nel decennio precedente l'inizio dell'attività ed è effettuata sulla base dell'equivalente a tempo pieno. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'esperienza professionale, si computano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.*

Come già previsto dall'art. 79, abrogato, i membri del personale devono possedere un'esperienza professionale maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti ESMA per coloro che forniscono informazioni; in tale sede, tuttavia, è specificato che i membri del personale che prestano consulenza devono possedere un'esperienza professionale maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti.